

Determinazione n. 201 del 12 maggio 2026

Oggetto: Percentuali di svalutazione dei crediti contributivi da applicare al **Bilancio consuntivo 2025**.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 aprile 2024, con il quale la dott.ssa Valeria Vittimberga è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto il "Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" - approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005 - e in particolare l'art. 41 dello stesso, che prevede che i criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali sono, in quanto applicabili, analoghi a quelli previsti dall'articolo 2426 del codice civile e dai principi contabili nazionali e internazionali, in base ai quali i crediti devono essere iscritti nello stato patrimoniale secondo il "*valore di presumibile realizzo*";

Visto, altresì, l'art. 59 del citato Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'INPS che, con riferimento al "Fondo svalutazione crediti", stabilisce che, i coefficienti di inesigibilità dei crediti, sono aggiornati annualmente con determinazione del Direttore generale e che il grado di inesigibilità deve essere determinato in relazione alla natura del credito stesso, all'anno di accertamento e allo stato amministrativo dell'azione di recupero;

Visto l'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ai sensi del quale è stata concessa la possibilità di estinguere i debiti contributivi affidati all'Agente della Riscossione che versano in una grave e comprovata difficoltà economica, versando una somma ridotta rispetto al debito originario (*"Saldo e Stralcio"*);

Visto la nota del 17 dicembre 2024 con la quale ADER ha trasmesso, l'elenco telematico dei debitori che si sono avvalsi della definizione per estinzione dei carichi di cui all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018 (*"c.d. Saldo e Stralcio"*);

Tenuto conto che a seguito della citata nota, ADER ha trasmesso la maggior parte dei suddetti flussi nel corso del 2025 ma che le operazioni di trasmissione verranno, presumibilmente, ultimate nel corso del 2026, le conseguenti operazioni di adeguamento delle scritture patrimoniali dell'Istituto che verranno intraprese nel corso del 2026 potrebbero, protrarsi anche nel corso del 2027;

Visto il Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 (cd. Milleproroghe), convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2025 n. 15, che all'art. 3-bis, commi 1 e 2, ha riaperto i termini per la Definizione agevolata (*rottamazione-quater*) di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 29 dicembre 2022 per quei contribuenti che avevano già aderito alla data del 31 dicembre 2024, ma che sono decaduti dal beneficio;

Visto il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, che all'art. 30 prevede una revisione del regime sanzionatorio, di cui all'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, adeguandolo al comportamento del soggetto contribuente, con la riduzione delle sanzioni civili nel caso di adempimento tempestivo dell'obbligazione contributiva;

Visto il Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, "*Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione*" in attuazione degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge delega per la riforma fiscale), che, nel prevedere nuovi termini di discarico da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione delle quote affidate dagli Enti impositori, tra i quali l'INPS, all'art. 10 dispone, tra l'altro, l'abrogazione dell'art. 1, commi 684, primo periodo, 684-bis, 684-ter, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, della Legge 232 dicembre 2014, n. 190, in materia di comunicazioni di inesigibilità;

Visto il Decreto Legislativo 24 marzo 2025, n. 33, "*Testo unico in materia di versamenti e di riscossione*" che riordina organicamente tutta la materia dei versamenti e della riscossione tramite ADER, accogliendo parzialmente le disposizioni contenute nel decreto n. 110/2024 citato;

Vista la nota del 14 gennaio 2026 con la quale ADER, in esito a specifiche richieste dell'INPS, ha fornito un aggiornamento, alla data del 31 dicembre 2025, circa il numero di richieste di adesione alla c.d. Rottamazione quater prevista dalla Legge n. 197/22 ed il relativo stato delle riscossioni;

Atteso che nella citata nota del 14 gennaio 2026 ADER precisa, tra l'altro, che dei 143,9 miliardi di crediti ancora in gestione alla data del 31 dicembre 2025, 43,0 mld fanno capo a soggetti falliti, soggetti deceduti e ditte cessate, nullatenenti, 9,8 mld sono relativi a rate in scadenza su dilazioni non revocate, mentre 67,1 mld afferiscono a crediti nei confronti di soggetti che non hanno regolarizzato la loro posizione, nonostante nei loro confronti sia stata attivata almeno un'azione cautelare o esecutiva, facendo ritenere, su tali crediti, ridimensionate le prospettive di recupero;

Visto la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) che prevede la Definizione Agevolata dei crediti affidati all'agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2023 (*Rottamazione quinquies*);

Considerato che i dati di incasso in conto recupero crediti rilevati dalle procedure amministrative consentono di avere un più puntuale abbinamento tra la data di versamento, la data di affidamento ad ADER e la data di insorgenza del credito e che tali informazioni consentono di confermare le percentuali comunicate dall'Agente della Riscossioni sui valori di stima circa le aspettative di recupero dei crediti contributivi;

Viste le proprie determinazioni n. 130 del 29 aprile 2025 e n. 182 del 15 luglio 2025, con le quali sono state fissate le percentuali di svalutazione dei crediti da applicare rispettivamente al bilancio preventivo 2025 e al bilancio preventivo assestato 2025;

Tenuto conto dell'ammontare delle eliminazioni dei crediti contributivi rendicontati negli esercizi 2020-2024, pari rispettivamente a 13.355, 1.940, 858, 3.458 e 16.201 mln di euro;

Atteso che occorre rafforzare e intensificare le attività di monitoraggio dello stato amministrativo e di esigibilità dei crediti, in gestione diretta ovvero presso *ADER*, onde adottare ogni iniziativa funzionale sia alla rendicontazione puntuale delle singole partite in gestione sia alla migliore rappresentazione di bilancio;

Vista la relazione della Direzione Centrale Entrate

DETERMINA

di fissare al **bilancio consuntivo 2025** le percentuali di svalutazione da applicare alla consistenza dei crediti nelle seguenti misure:

CREDITI CONTRIBUTIVI AZIENDE DM

- Per i crediti fino all'anno 2020, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 90,18%
- Per i crediti dell'anno 2022, 76,67%
- Per i crediti dell'anno 2023, 60,95%
- Per i crediti dell'anno 2024, 43,80%
- Per i crediti dell'anno 2025, 22,13%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONI EX ENPALS

- Per i crediti fino all'anno 2020, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 90,18%
- Per i crediti dell'anno 2022, 76,67%
- Per i crediti dell'anno 2023, 60,95%
- Per i crediti dell'anno 2024, 43,80%
- Per i crediti dell'anno 2025, 22,13%

CREDITI CONTRIBUTIVI DATORI DI LAVORO AGRICOLI

- Per i crediti fino all'anno 2020, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 90,18%
- Per i crediti dell'anno 2022, 76,67%
- Per i crediti dell'anno 2023, 60,95%
- Per i crediti dell'anno 2024, 43,80%
- Per i crediti dell'anno 2025, 22,13%

CREDITI CONTRIBUTIVI AUTONOMI AGRICOLI

- Per i crediti fino all'anno 2020, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 85,00%
- Per i crediti dell'anno 2022, 75,00%
- Per i crediti dell'anno 2023, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2024, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2025, 25,00%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCianti

- Per i crediti fino all'anno 2020, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 85,00%
- Per i crediti dell'anno 2022, 75,00%
- Per i crediti dell'anno 2023, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2024, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2025, 25,00%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONE SEPARATA EX ART. 2 LEGGE 335/95

- Per i crediti fino all'anno 2020, 99,00%
- Per i crediti dell'anno 2021, 85,00%
- Per i crediti dell'anno 2022, 75,00%
- Per i crediti dell'anno 2023, 60,00%
- Per i crediti dell'anno 2024, 50,00%
- Per i crediti dell'anno 2025, 25,00%

Valeria Vittimberga

Documento firmato in originale